

STATUTO

Art. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e successive modifiche, l'associazione di promozione sociale avente la seguente denominazione: "COMPAGNIA DELLE TERRE D'ELSA APS" da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di San Gimignano (SI).

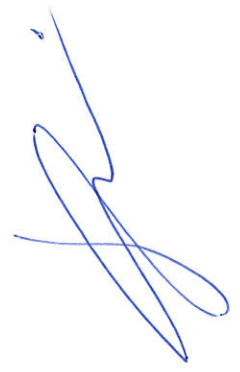
Art 2 – DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati, come previsto dall'art. 26 del presente statuto.

Art. 3 – SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione è apolitica, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore (articolo 5 comma 1 lettera i) del Codice del Terzo Settore). In particolare, gli scopi dell'associazione sono i seguenti:

- a) la rievocazione e ricostruzione della realtà storica del Medioevo nel territorio toscano, con particolare riferimento a San Gimignano ed ai territori della Val d'Elsa, con particolare attenzione al periodo intercorso dall'anno 1250 al 1300.
- b) lo sviluppo, la promozione, l'organizzazione e la diffusione dell'attività di natura culturale, ricreativa, con particolare attenzione a quella didattica, organizzata sul modello "living history". L'orientamento prevalente delle attività è volto alla rievocazione della vita quotidiana dell'epoca, civile e militare, ed allo studio delle varie arti e mestieri che hanno segnato lo stile di vita dell'uomo medievale anche attraverso l'attività culinaria volta alla conoscenza ed alla diffusione della "cucina toscana" tipica dell'epoca duecentesca; oltreché alla ricostruzione di abiti desunti da manoscritti, dipinti, miniature ed affreschi situati



- prevalentemente nelle città toscane e realizzati secondo le tecniche sartoriali dell'epoca;
- c) gestire aree, impianti, propri o di terzi, strutture e locali di vario genere dove svolgere l'attività rievocativa nel territorio dello Stato Italiano ed a livello internazionale
 - d) gestire strutture sociali e svolgere attività nei settori artistico, culturale, culinario, musicale, ambientale, ricreativo, senza finalità di lucro nel territorio dello Stato Italiano ed a livello internazionale.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 4 – REGOLAMENTO TECNICO DI RIEVOCAZIONE E RICOSTRUZIONE STORICA

L'Associazione redige il Regolamento Tecnico di Rievocazione e Ricostruzione Storica al fine di preservare l'iconografia dell'epoca dall'anno 1250 al 1300 oltreché disciplinare l'accuratezza di tutti coloro che intendono praticare l'attività associativa.

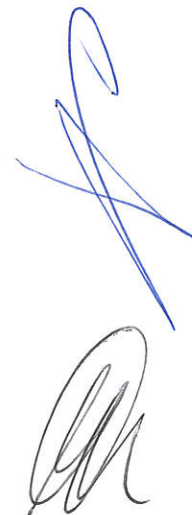
Il regolamento è approvato dall'assemblea degli associati, i quali si impegnano al rispetto dello stesso permettendo il raggiungimento degli scopi associativi.

Eventuali modifiche al regolamento potranno essere proposte in qualsiasi momento dal Consiglio Direttivo, dall'Assemblea, dai singoli associati; le stesse dovranno essere nuovamente approvate dall'Assemblea.

Art. 5 – ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

All'associazione possono aderire tutti i cittadini e stranieri di ambo i sessi.



Tutti gli associati godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione e di voto nelle assemblee, comprese quelle riguardanti l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, nonché dell'elettorato attivo e passivo.

All'associato maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche associative all'interno dell'associazione.

Art. 6 – AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Per essere ammessi all'associazione è necessario presentare domanda di ammissione con la osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:

- a) indicare nome e cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, e residenza;
- b) dichiarare di rispettare il presente Statuto e le deliberazioni degli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Art.7 – REVOCA AMMISSIONE AD ASSOCIATO

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 10. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art.8 – DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Tutti gli associati hanno eguali diritti e cioè di:

- a) frequentare i locali dell'associazione, di servirsi degli impianti e dei servizi gestiti dall'Associazione.

- b) prendere parte alle attività promosse dall'Associazione.
- c) partecipare a qualsiasi manifestazione organizzata dall'Associazione;
- d) intervenire e discutere alle assemblee generali; presentare proposte e/o reclami per scritto al Consiglio Direttivo;
- e) partecipare con il proprio voto alla delibera dell'Assemblea, purché in regola con la qualifica di associato;
- f) di esercitare il diritto di voto per l'elezione del Consiglio Direttivo;
- g) essere delegati ad assumere incarichi associativi se è rispettato il requisito di eleggibilità;
- h) esercitare il diritto di voto per le modifiche e l'approvazione dello Statuto dell'associazione.
- i) gli associati con la domanda di iscrizione eleggono domicilio per i rapporti associativi presso la sede dell'associazione.

Art. 9 – DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati sono tenuti:

- a) al puntuale pagamento della quota associativa annuale, uguale per tutti gli associati, stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo e da versare entro il termine fissato dallo stesso.
- b) alla osservanza dello Statuto, delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di rievocazione storica, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi associativi, comprese eventuali integrazioni della cassa dell'associazione attraverso versamenti di quote straordinarie.

La quota associativa non è rivalutabile, ma variabile e non è trasmissibile neanche in caso di morte, e non verrà rimborsata né all'associato receduto, né all'associato radiato.

Art. 10 – CESSAZIONE DEGLI ASSOCIATI

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 11 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio associativo è indivisibile ed è costituito:

- a) dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo;
- b) dai contributi di enti ed associazioni;
- c) da lasciti, donazioni ed erogazioni liberali di privati,
- d) dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione.

Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

Art. 12 – RIMBORSO QUOTE SOCIALI

Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

Art. 13 - RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO

Il consiglio direttivo redige annualmente il bilancio dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Esso viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 14 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) Tutte le cariche sociali sono assunte e assolve a totale titolo gratuito.

Art. 15 - ASSEMBLEA

L'assemblea generale degli associati è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata le deliberazioni da essa legittimamente adottate, obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.

Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli associati in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

Ogni associato può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Art. 16 – ASSEMBLEA ORDINARIA

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo cinque giorni prima mediante comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica o fax. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo giudizio.

Art. 17 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 5 giorni prima dell'adunanza mediante comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica e fax. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

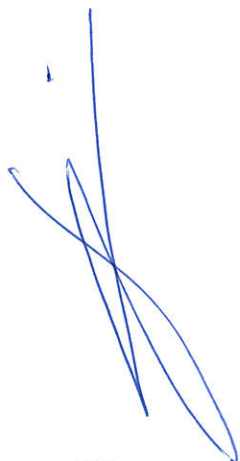
L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi associativi elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

Art. 18 – VALIDITA' ASSEMBLEARE

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni associato ha diritto ad un voto, ai sensi dell'art. 2538, comma 2 del Codice civile.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite, qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice civile per deliberare lo scioglimento




dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza della maggioranza assoluta degli associati e il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Art. 19 – VOTAZIONI

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, per acclamazione o a scrutinio segreto. Alla votazione partecipano tutti gli associati.

Le votazioni per le elezioni alle cariche associative devono avvenire con votazione a scrutinio segreto.

Art. 20 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è composto da un numero variabile da tre a sette componenti, determinato, di volta in volta, dall'assemblea degli associati ed eletti, compreso il presidente, dall'assemblea stessa. Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere.

Il consiglio direttivo rimane in carica 3 anni o fino a revoca, decadenza o dimissioni. Le deliberazioni saranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.

Possono ricoprire cariche associative i soli associati in regola con il pagamento delle quote, che siano maggiorenni.

Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Art. 21 – CONVOCAZIONE DIRETTIVO

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

Art. 22 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Sono compiti del consiglio direttivo:

a) deliberare sulle domande di ammissione degli associati;

- b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie degli associati da indire almeno una volta l'anno e convocare l'assemblea straordinaria;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea degli associati.

Art. 23 – PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la firma e può aprire e gestire conti correnti o altre forme di finanziamento. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vicepresidente.

Articolo 24 - IL VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. In caso d'impedimento definitivo, per qualsiasi motivo del Presidente, rimane in carica per gli affari ordinari fino alla convocazione dell'assemblea elettiva.

Articolo 25 - IL SEGRETARIO

Il Segretario è nominato fra i consiglieri dal Consiglio direttivo. Da' esecuzione alle delibere del Presidente e del Consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, cura l'amministrazione dell'associazione e s'incarica della tenuta dei libri contabili e alla gestione della liquidità dell'associazione.

Art. 26 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale degli associati, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 degli associati esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte degli associati aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 degli associati con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore.

Art. 27 - PROBIVIRI

Tutte le eventuali controversie sociali, anche relative all'interpretazione dello Statuto, tra gli associati, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra gli organi e l'associazione, tra i componenti degli organi dell'associazione, sono devolute, con esclusione di qualsiasi altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri da designarsi tra gli associati con le seguenti modalità.

Due probiviri saranno nominati rispettivamente da ciascuna parte controvertente; il terzo sarà eletto dall'assemblea straordinaria all'uopo convocata su richiesta dei due probiviri nominati dalle parti entro 30 giorni dalla nomina.

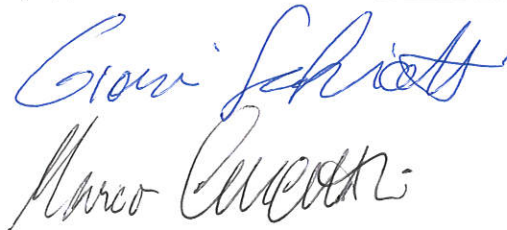
I probiviri decideranno *ex bono et aequo* senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Articolo 28 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Il presente Statuto sostituisce od annulla ogni altro precedente Statuto dell'Associazione nonché ogni altra norma regolamentare dell'Associazione che sia in contrasto con esso.

Letto, approvato e sottoscritto il _____



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Verbale di Assemblea Straordinaria del 11.06.2023

L'anno 2023 il giorno 11 del mese di Giugno alle ore 21:00, presso la sede posta in Via Loc. Campomaggio, snc – 50028 – Barberino-Tavarnelle (FI), si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Compagnia delle Terre d'Elsa per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Approvazione modifiche statuto adeguato alla normativa vigente;
- 2) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'Art. 16 del vigente statuto sociale il Signor Gianni Schiatti, verbalizza il Sig. Marco Cencetti.

Il Presidente, rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso trasmesso a mezzo e-mail, così come previsto dall'art. 16 dello statuto, contenente l'o.d.g., l'ora ed il luogo, che sono presenti n. 15 Soci, nessuna delega, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto vigente per la validità dell'assemblea di seconda convocazione per discutere e deliberare sull'ordine del giorno.

Il Presidente provvede al resoconto delle modifiche apportate allo statuto adeguandolo alla normativa di settore vigente di cui al punto 1 dell'o.d.g. che viene approvato all'unanimità.

Per quanto riguarda il punto 2 dell'o.d.g. nessuno dei presenti ha niente da aggiungere.

La seduta viene tolta alle ore 22:00 dello stesso giorno in quanto null'altro risulta all'ordine del giorno, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente